



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice MUNERATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2013^(*)

Modifica all’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di durata dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento, nonché introduzione di un contributo perequativo sui contratti di lavoro stipulati con lavoratori extracomunitari

^(*) Testo ritirato dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Secondo il rapporto sull'immigrazione 2011, redatto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell'immigrazione, negli ultimi due anni il numero di disoccupati presenti in Italia è passato da 1,7 milioni nel 2008 a oltre 2 milioni nel 2010, con una variazione percentuale della componente straniera superiore al 60 per cento (104.000 unità). Per quanto concerne l'utilizzo di ammortizzatori sociali, i beneficiari stranieri dell'indennità di mobilità nel 2009 sono incrementati del 28,9 per cento, a fronte di una crescita complessiva del 9,6 per cento e della componente italiana dell'8,3 per cento, mentre per la disoccupazione non agricola l'aumento dei percettori stranieri è risultato del 65,4 per cento nel caso di requisiti ordinari e del 3,3 per cento nel caso di requisiti ridotti.

Sempre il rapporto contiene, poi, una previsione del fabbisogno di manodopera nel periodo 2010-2020, strutturata su tre ipotesi: uno scenario minimo, nell'ambito del quale si ipotizza che non ci sarà alcuna necessità di ulteriore manodopera nei prossimi dieci anni, uno scenario intermedio dal quale risulta un fabbisogno di manodopera praticamente nullo per il 2011 e in esigua crescita dal 2015 (ci sarà bisogno di 510.000 lavoratori) e uno scenario alto, che si differenzia dall'intermedio solo per una previsione di

fabbisogno leggermente più consistente dal 2015 (per 840.000 unità). In conclusione, secondo il rapporto «(...) tutte le future politiche di gestione dei flussi migratori possono essere pianificate e gestite al di fuori di un clima di emergenza, anche in considerazione del fatto che eventuali fabbisogni possono essere colmati da lavoratori neo-comunitari la cui presenza è soggetta a libera circolazione senza alcun bisogno di permesso di soggiorno (...)».

È indubbio che il cittadino extracomunitario rappresenti un maggiore costo collettivo per il nostro Paese, in termini assistenziali, sanitari e di tutele sociali in generale.

Per questi motivi - e poiché nei prossimi anni si stima non ci sarà più grande necessità di lavoratori extracomunitari e per il maggior costo che tale tipologia di lavoratore rappresenta per l'Italia - proponiamo, con il presente disegno di legge, di stabilire un contributo di perequazione a carico del datore di lavoro che stipula contratti di lavoro con un cittadino extracomunitario (articolo 1) e, al contempo, una riduzione da sei a tre mesi del periodo di iscrizione nelle liste di collocamento per il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, decorsi i quali lo straniero, non avendo altro motivo di soggiorno, deve rientrare nel Paese d'origine (articolo 2).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contributo di perequazione sui rapporti di lavoro con cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea)

1. Nei rapporti di lavoro instaurati con cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, il datore di lavoro è tenuto a versare al comune ove risiede il lavoratore extracomunitario un contributo di perequazione pari al 5 per cento del costo del lavoro, da destinare a scopi socio-assistenziali.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di cessazione del diritto al soggiorno per i lavoratori extracomunitari disoccupati)

1. All'articolo 22, comma 11, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «per un periodo non inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore a tre mesi, decorsi i quali il lavoratore extracomunitario che non abbia altro titolo per il soggiorno è espulso ai sensi dell'articolo 13».

